

# Lo Statuto del GUSEE

---

## Costituzione, durata, finalità e sede

### Articolo 1

È costituita l'Associazione Italiana "Gruppo Universitario nazionale Sistemi Elettrici per l'Energia", con acronimo "GUSEE", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è una naturale evoluzione del precedente "Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per l'Energia", anch'esso indicato con acronimo "GUSEE", costituito all'interno dell'Associazione elettrotecnica Italiana (AEI, ora AEIT) nell'anno 2000 in accordo con l'art. 3 dello Statuto e con l'art. 51 del Regolamento Generale, con lo scopo di promuovere l'attività scientifica relativa al settore scientifico disciplinare dei Sistemi Elettrici per l'Energia, sviluppare il coordinamento fra i ricercatori afferenti al gruppo e favorire la diffusione dei risultati a tutti i soci AEI ed alla comunità scientifica. Il precedente GUSEE era a sua volta l'evoluzione dal Gruppo Nazionale di Coordinamento per gli studi di Impianti Elettrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fondato nel 1973 dai docenti di Impianti elettrici dei principali Atenei italiani, Gruppo che cambiò denominazione nel 1996 divenendo la Sezione Sistemi Elettrici per l'Energia del Gruppo nazionale di Ingegneria elettrica e azionamenti industriali del Comitato nazionale di consulenza per le Scienze di Ingegneria ed Architettura del C.N.R.

L'Associazione ha carattere volontario ed è Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro. L'Associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca scientifica universitaria nell'ambito degli impianti e dei sistemi elettrici ed elettronici per l'energia. A tale contesto afferiscono gli argomenti di cui all'Allegato 1 del Regolamento.

Per realizzare tale scopo l'Associazione si propone, nell'ambito delle proprie aree di interesse, di svolgere le seguenti attività:

- promuovere, coordinare e diffondere la cultura scientifica e tecnologica;
- favorire la partecipazione dei soci a iniziative e progetti di ricerca nazionali ed internazionali, in particolare dell'Unione Europea;
- favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi di ricerca teorica o applicata, anche intersettoriali;
- promuovere una formazione di eccellenza coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie e rispondente alle esigenze della società;
- incentivare l'orientamento alla ricerca favorendone la diffusione dei risultati;
- favorire occasioni di confronto e di dibattito sui problemi della didattica;
- suggerire provvedimenti, anche legislativi, agli organi competenti, per migliorare l'ordinamento ed il funzionamento delle Università e dei Centri di ricerca;

- suggerire indicazioni alle Università e ai Centri di ricerca;
- promuovere e sviluppare collaborazioni con istituzioni e organismi nazionali, nonché con il tessuto industriale del territorio;
- collaborare con le Associazioni e gli Enti nazionali e internazionali con finalità simili agli scopi statutari;
- assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi statutari, nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della società.

L'Associazione è organizzata in Unità universitarie di ricerca, in numero non superiore ad una per ciascuna università italiana. La costituzione delle Unità universitarie richiede un numero minimo di componenti pari a uno purché sia almeno ricercatore a tempo indeterminato. Possono entrare a far parte del gruppo anche Unità di ricerca esterne al mondo universitario, purché afferenti a primari istituti di ricerca nazionale o ad imprese che abbiano consolidata esperienza/attività di ricerca nel settore dei sistemi elettrici per l'energia. Le Unità di ricerca eleggono un Responsabile di Unità secondo quanto previsto dal primo comma dell'art.1 del Regolamento.

Al momento della sua costituzione, sancita dal verbale del Consiglio Scientifico del precedente GUSEE datato 4 luglio 2013, l'Associazione si articola nelle Unità universitarie di ricerca riportate qui di seguito.

Unità di ricerca di BARI

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari  
Via E. Orabona 4, 70125 BARI

Unità di ricerca di BENEVENTO

Dipartimento di Ingegneria, Università del Sannio  
piazza Roma 21, BENEVENTO

Unità di ricerca di BOLOGNA

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione - Guglielmo Marconi – DEI  
Viale Risorgimento 2, 40136 BOLOGNA

Unità di ricerca di CAGLIARI

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Università di Cagliari  
Piazza D'Armi, 09123 CAGLIARI

Unità di ricerca di CASSINO

Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Università di Cassino e del Lazio Meridionale  
Via Di Biasio 43, 03043 CASSINO (FR)

Unità di ricerca di CATANIA

Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI), Università degli Studi di Catania  
Viale Andrea Doria 6, 95125 CATANIA

Unità di ricerca di COSENZA

Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, Università degli Studi della Calabria  
87036 ARCAVACATA Di RENDE (CS)

Unità di ricerca di FIRENZE  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Firenze  
Via di S. Marta 3, 50139 FIRENZE

Unità di ricerca di GENOVA  
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Genova  
Via all'Opera Pia 11/A, 16145 GENOVA

Unità di ricerca de L' AQUILA  
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia, Università de L'Aquila  
67040 POGGIO DI ROIO (AQ)

Unità di ricerca di MILANO  
Dipartimento di Energia e Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano  
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 MILANO

Unità di ricerca di NAPOLI  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Università "Federico II" di Napoli  
Via Claudio 21, 80125 NAPOLI

Unità di ricerca di NAPOLI II  
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Seconda Università di Napoli  
Via Roma 29, 81031 AVERSA (CE)

Unità di ricerca di PADOVA  
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Padova  
Via Gradenigo 6/A, 35131 PADOVA

Unità di ricerca di PALERMO  
Dipartimento di Energia, ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici, Università di Palermo  
Viale delle Scienze, Edificio 9, 90128 PALERMO

Unità di ricerca di PAVIA  
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Università di Pavia  
Via Ferrata 1, 27100 PAVIA

Unità di ricerca di PISA  
Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC),  
Università di Pisa  
Largo Lucio Lazzarino, 56122 PISA

Unità di ricerca di REGGIO CALABRIA  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile,  
Università Mediterranea di Reggio Calabria"  
Via Graziella - Loc. Feo di Vito, 89122 REGGIO CALABRIA (RC)

Unità di ricerca di ROMA  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
Via Eudossiana 18, 00184 ROMA

Unità di ricerca di SALERNO  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Ingegneria Elettrica, Università di Salerno  
Via Ponte don Melillo 1, 84084 FISCIANO (SA)

Unità di ricerca di TORINO  
Dipartimento Energia, Politecnico di Torino  
Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 TORINO

Unità di ricerca di TRIESTE  
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste  
Via Valerio 10, 34127 TRIESTE

L'aggiornamento della composizione è riportato nell'Allegato 2 del Regolamento.

## Articolo 2

La sede sociale dell'Associazione è presso la sede universitaria cui afferisce il Presidente del GUSEE.

Il Regolamento può prevedere particolari strutture organizzative per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, definite ed organizzate con la modalità di nomina di eventuali responsabili dal Consiglio Scientifico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 16.

## Articolo 3

L'anno sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## Soci e loro categorie

### Articolo 4

Possono essere soci le persone fisiche e le società legalmente riconosciute, le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati che abbiano attività e scopi coerenti con quelli del GUSEE.

### Articolo 5

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- **Soci Ordinari di diritto.** Sono soci ordinari di diritto dell'Associazione i professori universitari e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, in servizio o in quiescenza, del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/33.
- **Soci Ordinari di diritto temporaneo.** Sono soci ordinari di diritto temporaneo dell'Associazione i ricercatori universitari a tempo determinato del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/33, i

dottorandi e gli assegnisti.

- **Soci Ordinari.** Possono essere soci ordinari dell'Associazione ricercatori e tecnici del mondo dell'industria e della ricerca interessati alle tematiche del GUSEE.
- **Soci Aggregati.** Possono essere soci aggregati dell'Associazione ricercatori e tecnici che non hanno sede in Italia e operano all'estero; questi Soci afferiscono a un'Unità di ricerca nazionale di riferimento.
- **Soci Sostenitori.** Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche costruttrici, distributrici od utilizzatrici di sistemi ed apparati elettrici od elettronici, che sono compresi nelle aree di interesse del GUSEE, come pure enti di ricerca pubblici o privati che operino nello stesso campo.
- **Soci Onorari.** Possono essere soci onorari soci che non sono ordinari di diritto (v. art. 20).

## Articolo 6

I Soci sono tenuti all'accettazione delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

## Organi dell'associazione

### Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Scientifico;
- il Presidente.

## L'assemblea dei soci

### Articolo 8

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta l'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto necessario dal Consiglio Scientifico. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un membro delegato dal Presidente.

Le Assemblee straordinarie possono essere gestite anche per via telematica.

### Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente almeno un terzo dei soci fra ordinari di diritto, ordinari di diritto temporaneo e ordinari, e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% più 1) dei presenti, con le limitazioni di cui al successivo art. 12. E' consentita la partecipazione per delega, con la limitazione che ciascun delegato presente non può rappresentare

più di un Socio delegante.

Per le deliberazioni su modifiche statutarie (Statuto e Regolamento) e per la proposta di scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 23, partecipano alla votazione soltanto i Soci Ordinari di diritto e i Soci Ordinari di diritto temporaneo, ed è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 50% dei voti esprimibili dai presenti, incluse le eventuali deleghe.

## **Articolo 10**

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto ad un voto i soci ordinari di diritto, soci ordinari di diritto temporaneo, soci ordinari e soci onorari.

I Soci Sostenitori hanno diritto al numero di voti stabiliti dal Regolamento.

## **Articolo 11**

La modalità delle votazioni è decisa dal Presidente di volta in volta secondo l'importanza del punto all'ordine del giorno.

Le votazioni riferite a persone, in particolare quelle relative ad elezioni inerenti le cariche sociali, sono svolte di norma in forma segreta e comunque quando ne venga fatta esplicita richiesta.

## **Articolo 12**

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su modifiche dello Statuto e del Regolamento,
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla approvazione dal Consiglio Scientifico.

Per deliberazioni riguardanti l'ordinamento universitario e gli aspetti istituzionali dell'Associazione, il voto dei soci non di diritto ha carattere consultivo.

# **Il Consiglio Scientifico**

## **Articolo 13**

L'Associazione è diretta dal Consiglio Scientifico. Esso è composto dal Presidente e dai Responsabili delle varie Unità di ricerca.

## **Articolo 14**

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria dei Soci successiva alla scadenza. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Scientifico può procedere all'integrazione del Consiglio stesso in accordo con quanto previsto dal primo comma dell'art.1 del Regolamento. I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza degli altri membri precedentemente eletti.

## **Articolo 15**

Il Consiglio Scientifico si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Scientifico può riunirsi in via telematica.

Il Consiglio Scientifico è convocato secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento. Alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Scientifico possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da un membro delegato dal Presidente.

Il Segretario, o – in caso di assenza del Segretario o per altri motivi di opportunità – un partecipante alla riunione del Consiglio scelto dal Presidente anche tra non membri del Consiglio, verbalizza quanto accade durante le riunioni del Consiglio. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio Scientifico alla prima occasione utile.

Il Consiglio Scientifico tiene, presso la sede del Presidente in carica, i libri sociali dell'Associazione, e precisamente:

- il Libro dei Soci, sul quale indicare i dati degli stessi;
- il Libro dei verbali del Consiglio Scientifico;
- il Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

I Soci hanno libero accesso a tutti i libri sociali.

## **Articolo 16**

Il Consiglio Scientifico ha competenza su tutte le questioni attinenti la gestione sia ordinaria sia straordinaria, fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 12.

Ha peraltro essenzialmente le funzioni di favorire la discussione, nell'ambito dell'Associazione, degli indirizzi e delle priorità delle attività di ricerca.

In particolare il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- deliberare sulle questioni attinenti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative del caso;
- proporre modifiche a Statuto e Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente secondo le procedure previste dal Regolamento;
- procedere all'inizio dell'anno sociale, o quando ritenuto necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci non di diritto;
- deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- concedere in via onoraria la qualità di Soci Onorari a singole personalità che si siano distinte nei

campi di interesse dell'Associazione;

- procedere allo scioglimento dell'Associazione su delibera dell'Assemblea dei Soci come specificato nell'art. 23;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Scientifico può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di attività necessarie al funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Scientifico può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio (*Task force*) nominate dal Presidente in seguito a consultazione con il Consiglio stesso, composte anche da persone esterne all'Associazione.

## **Articolo 17**

Il Consiglio Scientifico delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo costituiscono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

## **Presidente e segretario**

### **Articolo 18**

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Scientifico fra i soci ordinari di diritto che siano professori ordinari. Nel caso di assenza di candidatura o di indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

Le modalità per l'elezione sono precisate nel Regolamento all'art. 1.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino alla riunione del Consiglio successiva alla scadenza del termine. Non è rieleggibile immediatamente dopo un mandato.

### **Articolo 19**

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione. Esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico ed è responsabile della conduzione e del buon funzionamento dell'attività sociale.

Il Presidente nomina il Segretario.

L'Assemblea può conferire al Presidente, su proposta del Consiglio, deleghe speciali o generali, che devono essere fatte risultare nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è in tutto sostituito da un delegato del presidente o dal decano del Consiglio Scientifico.

In caso di inadempimento grave dei doveri nascenti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Scientifico può revocare il Presidente ed eleggerne uno nuovo.

Per la conduzione dell'Associazione il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico e



cura la tenuta dei libri della Associazione. Coadiuvata inoltre il Presidente in tutte le attività di organizzazione e di preparazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico.

## **Nomine, ammissioni, dimissioni**

### **Articolo 20**

Le procedure di ammissione a Socio sono:

- Soci ordinari di diritto e soci ordinari di diritto temporaneo: il soggetto interessato acquista la qualità di Socio, su semplice richiesta e previa verifica dell'esistenza del diritto da parte del Segretario dell'Associazione.
- Soci ordinari: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Scientifico, che verifica l'applicabilità dell'art. 5, comma c), e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente del GUSEE può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Scientifico.
- Soci sostenitori: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Scientifico, che verifica l'applicabilità dell'art. 5, comma d), e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente dell'Associazione può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Scientifico.
- Soci onorari: il Consiglio Scientifico può concedere, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, la qualità di soci onorari a singole personalità che non siano soci di diritto che si siano distinte nei campi di interesse del Gruppo GUSEE.

L'accettazione da parte del Consiglio Scientifico di soci ordinari di diritto, soci ordinari di diritto temporaneo, soci ordinari e di soci sostenitori, o la concessione della qualifica di socio onorario, deve risultare da esplicita delibera del Consiglio Scientifico, trascritta nell'apposito libro dei verbali.

L'iscrizione di tutti i soci deve essere registrata nel libro dei soci.

### **Articolo 21**

All'atto dell'inoltro della domanda di associazione il Socio Sostenitore designa una o più persone fra i suoi dipendenti o assimilabili, come suoi rappresentanti, in numero non superiore a quello dei voti di cui ha diritto nell'Assemblea dei Soci in base a quanto stabilito dall'art.5 del Regolamento. Tali persone rappresentano il Socio nell'Associazione a tutti gli effetti, ed esercitano il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Il Socio Sostenitore può sostituire uno o più suoi rappresentanti dandone comunicazione scritta al Presidente.

### **Articolo 22**

La qualità di socio ordinario di diritto, ordinario di diritto temporaneo, ordinario, aggregato, sostenitore o onorario si perde per decadenza, recesso, esclusione o decesso:

- per recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;
- per esclusione, su decisione insindacabile del Consiglio Scientifico, qualora il Socio o i suoi

rappresentanti dimostrino col proprio comportamento di non condividere le finalità dell'Associazione, di non osservare le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organismi dell'Associazione o risultino di turbamento nello svolgimento delle Attività dell'Associazione stessa, o comunque abbiano perso qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il socio che secondo la valutazione unanime del Consiglio Scientifico abbia recato o rechi pregiudizio all'Associazione sotto il profilo etico, deontologico, morale o materiale.

## Scioglimento

### Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto qualificato secondo le indicazioni dell'art. 9.

Il Consiglio Scientifico procede allo scioglimento e definisce l'eventuale destinazione di quanto può essere attinente all'Associazione (eventuale documentazione, gestione dell'eventuale sito Internet, ecc.).

## Norma di rinvio

### Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## Norma transitoria

### Articolo 25

Fino al dicembre del 2015 il Consiglio Scientifico è costituito dai membri il cui elenco è riportato di seguito fatto salvo per le integrazioni di cui al comma successivo.

Nome e Cognome	Unità
Michele Trovato	Bari
Domenico Villacci	Benevento
Carlo Alberto Nucci	Bologna
Fabrizio Pilo	Cagliari
Paola Verde	Cassino
Giuseppe Marco Tina	Catania
Daniele Menniti	Cosenza

Stefano Massucco	Genova
Giancarlo Martarelli	Firenze
Francesco Muzi	L'aquila
Dario Zaninelli	Milano
Davide Lauria	Napoli
Alfredo Testa	Napoli II
Luigi Dusonchet	Palermo
Roberto Caldon	Padova
Mario Montagna	Pavia
Massimo Ceraolo	Pisa
Rosario Carbone	Reggio Calabria
Massimo Pompili	Roma
Antonio Piccolo	Salerno
Roberto Napoli	Torino
Stefano Quaia	Trieste
Dario Natale Lucarella	Unità RSE

Fino al dicembre del 2015 è previsto che il Consiglio Scientifico possa essere integrato con altri componenti nel caso di costituzione di nuove Unità di Ricerca secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 1 del Regolamento.

Fino al dicembre del 2015 Presidente e Segretario rimangono Carlo Alberto Nucci e Roberto Langella.